



CITTA' DI TORINO

## INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: IL PUNTO SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 112/2016 SUL "DOPO DI NOI".

La sottoscritta Consigliera Comunale,

PREMESSO CHE:

- La legge n.112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, meglio conosciuta come Legge sul “Dopo di Noi”, entrata in vigore il 25 Giugno 2016, è stata emanata per favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave. Per il raggiungimento di questi obiettivi il legislatore ha previsto importanti strumenti pubblici e privati.
- Gli obiettivi fondamentali esplicativi ed impliciti che rientrano nella “ratio” della Legge sono: la protezione, la cura, l’assistenza, la deistituzionalizzazione, l’autonomia e l’indipendenza delle persone con disabilità.
- La legge 112/2016 è frutto del lavoro dell’“Osservatorio Nazionale sulla condizione delle Persone con disabilità” (Organo consultivo del Governo e di supporto tecnico scientifico per l’elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità) che ogni due anni predisponde una relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità da presentare al Parlamento.

CONSIDERATO CHE

- La Legge ha superato l’approccio unicamente “medico-sanitario” che focalizzava l’attenzione, e conseguentemente la progettualità, sui “deficit” della persona (inteso come limitazione del soggetto), approdando ad un modello “sociale pieno” in cui la disabilità è intesa essenzialmente come “status” che deve trovare una propria realizzazione all’interno della società che, a sua volta, diventa parte integrante dell’organizzazione del percorso di vita.
- Il fulcro di tale impostazione è il concetto di funzionamento inteso come “il risultato dell’interazione tra la persona e l’ambiente” che si concretizza anche con l’acquisizione di uno strumento di misurazione come l’ICF (una delle tre classificazioni di riferimento dell’OMS che parte dal presupposto che il funzionamento e il deficit sono il risultato di una complessa interazione tra le condizioni di salute della persona e i fattori ambientali e personali che possono esprimersi come risorse o come ostacoli).
- La classificazione ICF considera la disabilità una condizione “dinamica” e in “interaction”, costantemente “in divenire” e quindi modificabile nel corso della vita di una persona.

- La legge 112/2016 si prefigge l'intento di attivare e potenziare in favore delle persone con disabilità grave, percorsi di inclusione e tutela tendenti alla massima autonomia possibile in un'ottica di rispetto e superiore interesse della persona.
- La grande attenzione posta al “Dopo di Noi” evidenzia l'interesse del legislatore a tenere conto, non solo in termini preventivi ma soprattutto progettuali del “venir meno” di coloro (generalmente familiari) che costantemente fungono da “caregiver”.

#### EVIDENZIATO CHE

- A questo scopo la legge offre strumenti che consentono alle Amministrazioni la realizzazione di interventi individualizzati (anche sostenibili economicamente) “volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità” (Legge 112/2016, art. 4 comma 1).
- Altro obiettivo della legge è quello di programmare e predisporre progetti e/o interventi adeguati di supporto alle famiglie e di promozione delle autonomie individuali, abitative e sociali dei singoli.
- Allo scopo di finanziare gli interventi citati è stato istituito presso il Ministero del lavoro un fondo che viene elargito alle Regioni per finanziare interventi di sostegno socio-educativo-assistenziale e inclusione quali: supporto alla domiciliarità, interventi di residenzialità con soluzioni abitative di tipo familiare e di cohousing. A partire dal 2016 e fino al 2021 sono state stanziate risorse per una somma complessivamente pari a circa 390 milioni di euro, interamente assegnate alle Regioni ma non interamente utilizzate. Rimangono da ripartire le risorse stanziate nel 2022.
- Che, stando alla relazione depositata dalla Corte dei Conti in data 23 dicembre 2022, la Regione Piemonte ha ottenuto risorse per Euro 22.498.680,00 sulla base della Legge 112/2016
- L'art 2 della Legge 112/2016 stabilisce che l'assistenza sociale e sanitaria destinata alle persona con disabilità è di competenza delle Regioni, alla cui autonomia è affidata la programmazione e la definizione dei criteri per erogare i finanziamenti e la verifica dell'attività svolta.
- I budget e le risorse variano da Regione a Regione e ciascuna ha diritto ad una quota del fondo messo a disposizione dallo Stato. La ripartizione viene realizzata sulla base del fabbisogno che, a sua volta, è calcolato in percentuale al numero dei possibili beneficiari di progetti e servizi riferiti al Piano del “Dopo di Noi” in età compresa tra i 18 e i 64 anni.
- Ogni Regione, dopo sei mesi dall'entrata in vigore della Legge, aveva il compito di approntare e inviare al Ministero del Lavoro i propri progetti, per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo del Fondo e poterne destinare le risorse ai Comuni, agli Enti Pubblici e al Terzo Settore.
- L'art. 3, comma 3, della Legge 112/2016 stabilisce che “le Regioni adottano gli indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolta e l'ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi”.
- L'art. 4 comma 2, della Legge 112/2017 stabilisce che “al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi, nel rispetto del principio di sussidiarietà (di cui al comma 1), possono partecipare le Regioni, gli Enti Locali, gli Enti del Terzo Settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'art. 1”.
- La predetta legge stabilisce inoltre che le attività di programmazione degli interventi devono prevedere il coinvolgimento delle Organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.
- Gli interventi privati, sempre partendo dalla medesima “ratio” riguardano la costituzione di fondi speciali o sgravi fiscali come polizze assicurative, costituzione di trust, vincoli di destinazione previsti dall'art. 2645-ter del Codice Civile.

## INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. con quali atti la Regione ha reso pubblica la possibilità prevista dalla Legge 112/2016 di beneficiare di risposte e interventi rilevanti e migliorativi a favore delle persone con disabilità grave e delle loro Famiglie;
2. quali azioni di divulgazione e spiegazione sono state messe in atto dall'Amministrazione Regionale per consentire agli interessati e alle famiglie una corretta ricezione e assimilazione non solo dei concetti espressi ma anche delle proposte concrete.
3. Se sono stati previsti e/o realizzati incontri, consulenze ecc. per aiutare i cittadini a riconoscere, all'interno delle intenzioni del legislatore, l'interesse individuale o di un gruppo e comunque per offrire l'opportunità di un confronto nel merito.
4. Quanti progetti sono stati presentati e quanti progetti pubblici e privati sono stati realizzati e, nello specifico quanti progetti proposti con istanza da parte delle famiglie e relativi all'art. 2645 ter sono stati realizzati.
5. Come sono state utilizzate dalla Regione le risorse ottenute sulla base della Legge 112/2016.
6. Quali Enti sono stati finora coinvolti dalla Regione per analizzare, realizzare e gestire i progetti rispondenti ai criteri previsti dalla Legge del "Dopo di Noi".
7. Se non ritengano opportuno farsi parte attiva nei confronti della Regione Piemonte al fine di una dettagliata applicazione della Legge 112/2016.

Torino, 18/01/2023

LA CONSIGLIERA  
Firmato digitalmente da Alice Ravinale